

## Articolo 5

**Pagamento di tasse e tariffe**

1. Le tasse e tariffe dovute all'Ufficio vengono pagate in euro:
  - a) mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario dell'Ufficio;
  - b) mediante consegna o invio di assegni bancari all'ordine dell'Ufficio; oppure
  - c) in contanti.
2. Il Presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, con particolare riferimento al deposito su conti correnti aperti presso l'Ufficio. Questi mezzi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

## Articolo 6

**Informazioni relative al pagamento**

1. In occasione di ogni pagamento va indicato il nome della persona che lo effettua e vanno fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:
  - a) quando si paga la tassa di registrazione: la causale del pagamento, ossia «tassa di registrazione», e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;
  - b) quando si paga la tassa di pubblicazione: la causale del pagamento, cioè «tassa di pubblicazione», e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;
  - c) quando la tassa di pubblicazione viene pagata a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002, la causale del pagamento, cioè «tassa di pubblicazione», e il numero di registrazione;
  - d) quando si paga la tassa di differimento della pubblicazione: la causale del pagamento, cioè «tassa di differimento», e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;
  - e) quando si paga la tassa per la domanda di nullità: il numero di registrazione e il nome del proprietario del disegno o modello comunitario registrato contro cui è diretta la domanda nonché la causale del pagamento, cioè «tassa per la domanda di nullità».
2. Quando la causale del pagamento non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non risponde all'invito in tempo utile il pagamento si considera nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

## Articolo 7

**Data alla quale si considera effettuato il pagamento**

1. La data alla quale si considerano effettuati i pagamenti all'Ufficio è stabilita come segue:
  - a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;
  - b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la data di ricevimento dell'assegno all'Ufficio, purché esso risulti coperto;
  - c) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la data di ricevimento dell'importo dovuto in contanti.
2. Se autorizza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il presidente stabilisce anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.
3. Se a norma dei paragrafi 1 e 2 il pagamento della tassa non è da considerarsi effettuato entro i termini in cui esso era dovuto, la scadenza si considera tuttavia osservata se la persona che ha effettuato il pagamento può presentare all'Ufficio la prova che:
  - a) in uno Stato membro, nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato:
    - i) ha effettuato il pagamento attraverso un istituto bancario;
    - ii) ha debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare; o
    - iii) ha spedito, servendosi di un ufficio postale od in altro modo, una lettera indirizzata all'Ufficio e contenente un assegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), purché questo risulti coperto; e
  - b) ha pagato una soprattassa pari al 10 % delle tasse in questione, con un massimo di 200 EUR.

La soprattassa di cui sopra non è da pagare se una delle condizioni di cui alla lettera a) è stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può chiedere alla persona che effettua il pagamento di provare in che data è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), nonché eventualmente di pagare la soprattassa di cui al paragrafo 3, lettera b), entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la soprattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

## Articolo 8

**Pagamento incompleto**

1. In linea di massima il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene l'importo già versato viene restituito non appena scaduto il termine.